

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 06 **del mese di** febbraio
dell' anno 2012 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Lusenti Carlo	Assessore
4) Marzocchi Teresa	Assessore
5) Melucci Maurizio	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
8) Peri Alfredo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007, ART. 22 - AUTORIZZAZIONE IN DEROGA, IN CONSEGUENZA DI
EVENTI CALAMITOSI, AGLI ALLEVAMENTI BIOLOGICI.

Cod.documento GPG/2012/141

Num. Reg. Proposta: GPG/2012/141

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 2092/1991, ed in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, lettera f), il quale stabilisce che la Commissione può accordare eccezioni alle norme di produzione biologica ove occorranza misure temporanee a sostegno del perseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose;
- il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 con il quale sono state fissate le modalità di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, ed in particolare l'articolo 47 che stabilisce che l'autorità competente può autorizzare in via temporanea l'uso di mangimi non biologici da parte di singoli operatori, per un periodo di tempo limitato e in una zona determinata, in caso di perdita della produzione foraggera o d'imposizione di restrizioni, in particolare a seguito di condizioni meteorologiche eccezionali, focolai di malattie infettive, contaminazione con sostanze tossiche o incendi;
- il Decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, recante le disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, ed in particolare l'articolo 7, comma 6, che individua le Regioni e le Province autonome come le autorità competenti ad autorizzare le norme di produzione eccezionali ai sensi del citato articolo 47 del Regolamento (CE) n. 889/2008;

Considerate:

- le difficoltà di approvvigionamento determinatesi nelle scorse settimane per il blocco della circolazione stradale causato dalle manifestazioni di protesta degli auto-trasportatori;
- le allerte emanate dall'Agenzia regionale di Protezione civile n. 4/2012 Prot. PC/2012/0000887 del 30 gennaio 2012, n. 5/2012 Prot. PC/2012/0000948 del 31 gennaio 2012, n. 6/2012 Prot. PC/2012/EMG006 dell'1 febbraio 2012, n. 7/2012 Prot. PC/2012/0001070 e n. 8/2012 Prot. PC/2012/0001071 del 2 febbraio 2012, dalle quali emerge una difficile condizione atmosferica, con fenomeni intensi di neve e gelo su tutto il territorio regionale, tale da costituire possibilità di pericolo per la popolazione e determinare condizioni molto difficili di circolazione su tutta la rete stradale ordinaria, secondaria ed autostradale;

Rilevato:

- che tali difficoltà hanno fortemente limitato la viabilità regionale soprattutto per il traffico pesante, anche a seguito delle ordinanze di divieto di circolazione;
- che tali limitazioni hanno comportato l'impossibilità di approvvigionamento di materie prime da parte dei principali stabilimenti regionali di produzione di mangimi biologici;
- che tale situazione ha provocato una forte riduzione nella produzione di mangimi destinati all'alimentazione degli animali allevati con il metodo biologico, con conseguente impossibilità di garantire un'adeguata fornitura agli allevamenti biologici regionali;
- che - come peraltro evidenziato nel decreto n. 11 assunto in data odierna con il quale il Presidente della Giunta regionale ha dichiarato lo stato di crisi regionale per le eccezionali nevicate e gelate nei territori delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Ferrara, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza - il fenomeno è tuttora in corso e che nei prossimi giorni si prevedono ulteriori perturbazioni con precipitazioni nevose nonché il perdurare di temperature eccezionalmente rigide;

Dato atto:

- che gli allevamenti biologici utilizzano alimenti conformi al Regolamento (CE) n. 834/2007;

- che tale prescrizione è più gravosa per gli allevamenti di specie monogastrica, i quali il più delle volte sono nell'impossibilità pratica di utilizzare materie prime aziendali biologiche;

Atteso che sono conservate agli atti del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera le istanze presentate dagli operatori del settore relative alla concessione di un'autorizzazione di norme di produzione eccezionali, così come previsto dalle disposizioni richiamate;

Ritenuto necessario autorizzare gli operatori biologici - al fine di assicurare la conformità delle loro produzioni al sistema di produzione biologica e ricorrendo le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata - ad impiegare mangimi provenienti da agricoltura convenzionale purché non contenenti OGM, qualora non siano in grado di procurarsi mangimi ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologica;

Ritenuto opportuno stabilire che la durata dell'applicazione della deroga sia limitata fino al 29 febbraio 2012, autorizzando il Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera a prorogare o revocare la predetta deroga al permanere o al mutare delle condizioni che l'hanno determinata;

Ritenuto altresì opportuno, al fine di ottenere l'accesso alla deroga suddetta garantendo contemporaneamente l'integrità e la funzionalità del sistema di produzione biologica, stabilire:

- che l'operatore biologico interessato debba informare il proprio Organismo di controllo preventivamente all'utilizzo di mangimi provenienti da agricoltura convenzionale, purché non contenenti OGM;
- che l'Organismo di controllo verifichi - anche in occasione dell'ordinario controllo presso l'azienda - le condizioni di disponibilità effettiva di alimenti biologici da parte dell'operatore e la documentazione giustificativa comprovante l'utilizzo corretto della deroga di cui al presente atto;

Atteso che l'art. 7, comma 6, del citato D.M. 18354/2009 prevede che le Regioni comunichino al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali i provvedimenti di deroga concessi, per la successiva informazione alla Commissione Europea;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

- 1) di autorizzare - per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate - gli operatori biologici operanti su tutto il territorio regionale ad impiegare mangimi provenienti da agricoltura convenzionale purché non contenenti OGM, qualora non siano in grado di procurarsi mangimi ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologica;
- 2) di stabilire che la deroga sia applicabile dalla data di adozione del presente atto e fino al 29 febbraio 2012;
- 3) di stabilire, altresì, che le eventuali proroghe o l'eventuale revoca della deroga di cui al punto 1. siano disposte dal Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera in relazione al permanere o al mutare delle condizioni che l'hanno determinata;
- 4) di stabilire inoltre, al fine di ottenere l'accesso alla deroga di cui al punto 1):
 - che l'operatore biologico interessato debba informare il proprio Organismo di controllo preventivamente all'utilizzo di mangimi provenienti da agricoltura convenzionale, purché non contenenti OGM;
 - che l'Organismo di controllo verifichi - anche in occasione dell'ordinario controllo presso l'azienda - le condizioni di disponibilità effettiva di alimenti biologici dell'operatore e la documentazione

giustificativa comprovante l'utilizzo corretto della deroga di cui al presente atto;

- 5) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura;
- 6) di comunicare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la successiva informazione alla Commissione Europea.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ECONOMIA ITTICA, ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/141

data 03/02/2012

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'